II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1017 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del richiamato regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 19 febbraio 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio 2022, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l'anno civile 2021.

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2021, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2022.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(5) È pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. È inoltre necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tali decisioni.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(7) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) n. 1307/2013 incidono sulla sua applicazione per il 2021, in particolare per quanto riguarda la tempestiva fissazione dei massimali di bilancio applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la colonna del 2022 è sostituita dalla seguente:

	«2022
Belgio	82 800 894
Bulgaria	284 028 644
Cechia	267 027 708
Danimarca	136 972 060
Germania	1 387 301 738
Estonia	88 031 648
Irlanda	311 641 628
Grecia	651 537 600
Spagna	1 081 564 825
Francia	2 008 001 070
Croazia	276 679 401
Italia	1 355 921 375
Cipro	23 770 514
Lettonia	142 745 173
Lituania	195 495 162
Lussemburgo	11 626 644
Ungheria	384 539 149
Malta	19 334 497
Paesi Bassi	129 378 369
Austria	520 024 752
Polonia	1 004 725 539
Portogallo	455 640 620
Romania	967 049 892
Slovenia	110 170 192
Slovacchia	234 975 909
Finlandia	354 551 956
Svezia	211 889 741
Totale UE 27	12 697 426 700
Assistenza tecnica	30 272 220
Totale	12 727 698 920»

ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1) nell'allegato II la colonna dell'anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:

Anno civile	«2021
Belgio	494 926
Bulgaria	788 626
Cechia	848 107
Danimarca	802 001
Germania	4 620 753
Estonia	190 715
Irlanda	1 186 282
Grecia	1 797 077
Spagna	4 800 590
Francia	6 736 440
Croazia	364 968
Italia	3 628 529
Cipro	47 648
Lettonia	314 055
Lituania	569 965
Lussemburgo	33 432
Ungheria	1 305 715
Malta	5 244
Paesi Bassi	661 382
Austria	677 582
Polonia	3 360 049
Portogallo	680 873
Romania	1 891 805
Slovenia	131 530
Slovacchia	417 082
Finlandia	515 713
Svezia	685 676»;

2) nell'allegato III la colonna dell'anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:

Anno civile	«2021
Belgio	494,9
Bulgaria	789,3
Cechia	847,1
Danimarca	801,3
Germania	4 620,8

Estonia	190,7
Irlanda	1 186,3
Grecia	1 981,1
Spagna	4 859,1
Francia	6 736,4
Croazia	365,0
Italia	3 622,5
Cipro	47,6
Lettonia	313,8
Lituania	570,0
Lussemburgo	33,4
Ungheria	1 275,5
Malta	5,2
Paesi Bassi	661,3
Austria	677,6
Polonia	3 345,3
Portogallo	681,0
Romania	1 891,8
Slovenia	131,5
Slovacchia	415,3
Finlandia	515,7
Svezia	685,7».